

PROCEDURA APERTA - APP. DIPBIO 2217 - CIG 94939521A

**FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA BENCHTOP
UHPLC-MSMS CON ANALIZZATORE DI IONI IN ALTA
RISOLUZIONE IN CONFIGURAZIONE IBRIDA QTOF PER IL
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA
(LOTTO UNICO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO CENTRO
NAZIONALE TEMATICA 5 BIO-DIVERSITÀ NATIONAL BIODIVERSITY
FUTURE CENTER - NBFC FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU CON DECRETO MINISTERIALE MUR N. 1034
DEL 17 GIUGNO 2022 – CUP B33C22000660001.**

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 327.000,00 IVA ESCLUSA
("Oneri per la sicurezza per rischi interferenti" non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00)

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA	PAG. 03
ART. 4 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO	PAG. 06
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 06
ART. 6 – SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)	PAG. 06
ART. 7 – CONSEGNA DEI BENI	PAG. 06
ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	PAG. 07
ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	PAG. 07
ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	PAG. 07
ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA	PAG. 08
ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	PAG. 08
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA	PAG. 08
ART. 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA	PAG. 09
ART. 15 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	PAG. 09
ART. 16 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE	PAG. 09
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO	PAG. 10
ART. 18 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PAG. 10
ART. 19 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	PAG. 11
ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 11
ART. 21 – CONTROVERSIE	PAG. 11
ART. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	PAG. 12
ART. 23 – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	PAG. 12
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI	PAG. 12
ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	PAG. 12
ART. 26 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG. 13

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato tecnico ha ad oggetto la fornitura di uno spettrometro di massa benchtop (da banco) UHPLC-MSMS con analizzatore di ioni in alta risoluzione in configurazione ibrida Q-TOF da destinarsi ad analisi "untargeted" di 600 metabolomi vegetali e a determinazione di molecole vegetali su matrici animali, per le attività di ricerca dell'Ateneo, nell'ambito del progetto triennale del National Biodiversity Future Center, di cui UNIVR è membro.

La piattaforma richiesta dovrà, inoltre, anche rispondere ai requisiti di polifunzionalità e versatilità dettagliatamente descritti nel presente Capitolato tecnico.

Devono inoltre essere previsti:

- a) Trasporto, installazione e messa in funzione;
- b) Assistenza tecnica di tipo full-risk di almeno due anni, oltre l'anno di garanzia di legge, comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro le settantadue ore e garanzia minima di supporto telefonico;
- c) Addestramento del personale, da effettuarsi a totale onere a carico dell'operatore economico fornitore.

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intera fornitura è pari ad euro 327.000,00 (*trecentoventisettemila//00*) al netto degli oneri fiscali (*di cui euro 00,00 di costi per la sicurezza e di oneri per rischi interferenti, non ribassabili, al netto degli oneri fiscali*).

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELLA FORNITURA

Lo strumento dovrà possedere la configurazione minima di seguito riportata:

- a) Sistema cromatografico e interfaccia UHPLC;
- b) Sistema di infusione diretta, gestito da software;
- c) Sorgente ESI;
- d) Personal Computer e monitor corredato da software di gestione dedicato;
- e) Analizzatore di ioni in alta risoluzione del tipo QTOF;
- f) Analizzatore di tipo Diode Array Detector;
- g) Autoproduttore di azoto;
- h) Software di analisi dei dati di metabolomica.

Lo strumento offerto e consegnato dovrà essere nuovo di fabbrica e di recente produzione in ogni sua parte e/o componente. Non potranno essere offerti in gara strumenti usati anche in condizioni "refurbished" o ex-demo.

Tutte le caratteristiche minime e a punteggio dovranno essere descritte in dettaglio, in una relazione tecnica scritta esaustiva, e dovranno essere tutte presenti nella configurazione proposta.

Caratteristiche di dettaglio

Si riportano di seguito le caratteristiche di dettaglio delle singole componenti:

- ▶ **Sistema cromatografico e interfaccia UHPLC** composto da:
 - Modulo di pompaggio a gradiente binario in grado di operare ad almeno fino a 18.000 psi ad un flusso di almeno 1 ml/min, dotato di un sistema integrato di lavaggio attivo dei pistoni;
 - Volume morto del sistema totale < 100 ul;
 - Auto-campionatore da almeno 70 posizioni dotato di sistema controllo della temperatura nel range 4-40 °C;

- Modulo termostatazione colonne in grado di operare fino a 90 °C;
- Sistema di preriscaldamento solventi integrato;
- Degasatore integrato;
- Sistema in grado di iniettare almeno fino a 50 microlitri.

► **Sistema di infusione diretta del campione in esame**

► **Sorgente ESI**

► **Analizzatore di ioni in alta risoluzione di tipo Q-TOF con le seguenti caratteristiche:**

- potere risolutivo di almeno 40.000 per uno *scan rate* di 20 spettri/secondo (20 Hz);
- accuratezza di massa < 5 ppm;
- *range* di massa dell'analizzatore ad alta risoluzione fino a 20.000 amu;
- *range* di massa del quadrupolo in trasmissione di almeno 8.000 amu;
- possibilità di operare in scansione ad almeno 30 Hz in modalità MS/MS.

► **Autoprodotto di azoto** dimensionato per il corretto funzionamento dello strumento.

Si precisa che qualunque riferimento a marche o modelli, è da intendersi "O EQUIVALENTE" ai sensi dell'art 68 del Dlgs 50/2016.

► **Rispetto del principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. e successivo art. 18 del Regolamento UE 241/2021.**

Lo strumento offerto deve rispettare il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e successivo art. 18 del Regolamento UE 241/2021.

Prendendo a riferimento la scheda n 4 ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE UTILIZZATE NEL SETTORE SANITARIO (ritenuta la più attinente alla tipologia di strumentazione oggetto della presente gara) prevista nella *Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)* aggiornata dal M.E.F. nella *Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33*, l'operatore economico dovrà dimostrare (relazionando in sede id offerta tecnica) quanto previsto nel punto D – VINCOLI DNSH della sopracitata scheda, con riferimento a tutti i punti previsti nei sotto paragrafi "*Elementi di verifica ex ante*".

Si riporta il link di riferimento dei documenti sopra citati: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/circolari/2022/circolare_n_33_2022/

Si riporta, inoltre, il punto D) della sopracitata scheda n. 4 ACQUISTO, LEASING E NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE UTILIZZATE NEL SETTORE SANITARIO

D) VINCOLI DNSH

I requisiti nel seguito elencati sono descritti nel Documento **Criteria dell'UE per i GPP in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario (AEE utilizzate nel settore sanitario)**.

Sono in corso gli aggiornamenti di tale documento, pertanto si prega di far riferimento alla versione più aggiornata disponibile al sito: [EU criteria - GPP - Environment - European Commission \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/eu_criteria_gpp_environment/).

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto di prodotti AEE per il settore sanitario in linea con l'obiettivo di contenere le

emissioni GHG. Il design del prodotto elettronico deve prestare attenzione alle prestazioni ambientali, in particolare a una maggiore efficienza energetica, consumi ridotti e un loro adeguato monitoraggio.

- Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve assicurarsi che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

I prodotti che possono implicare un consumo delle risorse idriche durante il loro impiego (dialisi, apparecchi di disinfezione...) sono efficienti sotto il profilo idrico per non aggravare la scarsità della risorsa.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve garantire che nel libretto d'istruzione siano comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua.

Economia circolare

Le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'investimento devono essere acquistate e gestite in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, durata del prodotto, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione del prodotto considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia;
- L'offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia;
- L'offerente deve fornire libretto di istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio;
- L'offerente deve inoltre dimostrare l'iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore.

Elementi di verifica ex post

- Dimostrare manutenzione preventiva dell'AEE

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex ante

- L'offerente deve fornire informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);

- L'offerente deve fornire documentazione del rispetto delle direttive RoHS ed ecodesign;
- L'offerente deve fornire la marcatura CE accompagnata dalla relativa dichiarazione di conformità ex DPR 445/2000 per garantire il rispetto delle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;

Protezione erri pristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente.

ART. 4 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO

Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati (incluso il trasporto), l'installazione, la formazione sul posto del personale, la verifica di conformità della fornitura e la stesura della relativa documentazione, nonché l'assistenza tecnica full risk di tre anni, come di seguito dettagliato.

Il servizio di assistenza tecnica deve prevedere le seguenti specifiche minime e inderogabili:

- a) supporto telefonico con risposta garantita entro 24 ore da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione ove possibile;
- b) assistenza tecnica di tipo full-risk di almeno due anni, oltre l'anno di garanzia, comprendente: manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro settantadue ore e garanzia minima di supporto telefonico;
- c) addestramento del personale di almeno 20 ore da effettuarsi subito dopo la messa in funzione dello strumento a totale onere a carico dell'operatore economico fornitore;

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica. L'operatore economico deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi di qualità, compresi eventuali aggiornamenti.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante attribuzione alle offerte di un punteggio (fino a un max di 100 punti), secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	20 PUNTI
TOTALE	100

Si rinvia al punto 17) del Disciplinare di gara per la descrizione dettagliata dei criteri di valutazione.

ART. 6 – SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)

Il sopralluogo non è obbligatorio, si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara, punto 10).

ART. 7 - CONSEGNA DEI BENI

I beni devono essere consegnati ed installati dall'operatore economico entro **90 giorni** di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, in accordo con l'aggiudicatario su espressa richiesta della stazione appaltante, entro **90 giorni** di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica.

L'operatore economico deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona, strada le Grazie 15, ed. Cà Vignal 1.

Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'operatore economico può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Prof.ssa Flavia Guzzo, referente dell'attrezzatura, tel.+39 0458027923, email: flavia.guzzo@univr.it.

Il momento della consegna va concordato tramite mail, per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'operatore economico entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione e la verifica di conformità della fornitura, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'operatore economico dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l'operatore economico deve a sua cura e spese sostituirli entro 90 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.

Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, della strumentazione fornita.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 49 del 7/3/2018 attuativo del D. Lgs. 50/2016, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, anche con riferimento alle modalità di pagamento previste dal presente capitolato. Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il D.E.C. eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione del servizio che sarà emessa dallo stesso D.E.C.. Nello svolgimento delle attività legate all'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, il D.E.C. si potrà avvalere, coordinandone le attività, di collaboratori.

ART. 9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'operatore economico deve eseguire la fornitura oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci. L'operatore economico, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuta a designare un referente che tenga i rapporti con il direttore dell'esecuzione.

L'operatore economico deve provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.

La stazione appaltante provvede alla fornitura dell'acqua, della corrente elettrica necessaria all'esecuzione della fornitura ed alla sua installazione e all'adeguamento preventivo dei locali.

ART. 10 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall' esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E RISERVATEZZA

L'operatore economico è responsabile dei danni che dovesse arrecare a persone, al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc., ed agli immobili, nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della stazione appaltante o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'installazione e la verifica di conformità della strumentazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'operatore economico è tenuto in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la stazione appaltante e le proprie attività.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà risultare in regola l'ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dall'operatore economico aggiudicatario dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito:

- dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento della fornitura oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- dovrà altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento della prestazione. Lo stesso superiore provvederà tempestivamente alla consegna di quanto rinvenuto al Responsabile del Procedimento, referente per questo appalto di fornitura.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto è superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto previsto dal citato articolo.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del citato decreto.

La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'ente concedente.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 102 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., la verifica di conformità della strumentazione è effettuata dalla stazione appaltante, se ritenuto necessario in contraddittorio con l'operatore economico e previo accordo. La verifica di conformità va effettuata entro 4 (quattro) mesi dalla data dello stato di consistenza finale e il certificato di verifica di conformità viene sottoscritto, per accettazione, dall'operatore economico.

La stazione appaltante può nominare un'apposita commissione che si incarichi delle operazioni di verifica di conformità.

Sono a carico dell'operatore economico i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di verifica di conformità, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante.

La stazione appaltante verificherà la conformità tra quanto dichiarato e le caratteristiche dello strumento fornito dall'operatore economico aggiudicatario nonché la sensibilità analitica.

ART. 15 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:

- accertamento della regolarità di esecuzione degli interventi effettuati con particolare riferimento al rispetto del principio del DNHS;
- verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento con le seguenti modalità:

- **90% entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna del bene con cadenza mensile posticipata;**
- **10% entro 30 giorni dall'esito positivo del certificato di verifica di conformità della fornitura con cadenza mensile posticipata.**

In caso di contestazione, relativa anche alla mancata applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNHS (v. art. 3 del presente capitolato), e fino alla risoluzione della stessa, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della/e fattura/e contestata/e.

L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'operatore economico appaltatore dei requisiti sopra indicati.

Dovendo la stazione appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 4 co.2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.), il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 16 - PENALITÀ E RECESSO UNILATERALE

L'operatore economico è sottoposto all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori,

o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

a) fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

b) addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.

c) oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva.

Le penali vengono notificate all'operatore economico, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente all'operatore economico il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire all'operatore economico aggiudicatario di intervenire.

Qualora l'operatore economico non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dall'operatore economico aggiudicatario.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il dipartimento.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

ART. 18 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che si impegna a rispettare unitamente alle vigenti norme nazionali, regionali vigenti e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare l'emergenza epidemologica da Covid-19.

La Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Ateneo, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è, quindi, di fondamentale importanza che essa conosca l'organizzazione e gli ambienti c/o i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Ateneo a ditte esterne.

I rischi presenti nell'Università degli Studi di Verona, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nell'allegato n. 1 della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli

appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel DUVRI ricognitivo, che unitamente al sopraccitato allegato 1 sono parte integrante al presente Capitolato.

L'operatore economico che presenta l'offerta dovrà leggere e valutare attentamente il DUVRI ricognitivo, che non va compilato/firmato in sede di gara, e il sopraccitato allegato 1. È richiesta una dichiarazione di presa visione di questi documenti (**come previsto nei documenti di gara v. Mod. A1. punto 10**).

Si ritiene che le informazioni riportate nel DUVRI ricognitivo e nell'allegato 1 oltre all'eventuale sopralluogo dell'area interessata, se ritenuto necessario, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica. Tra questi dovranno essere conteggiati anche i costi per fornire ai propri dipendenti i dispositivi anti-Covid previsti dalle normative vigenti.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027627, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

Art. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il prezzo indicato in sede di offerta comprensivo di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel presente capitolato, è da ritenersi fisso ed invariabile per il primo anno del contratto.

La revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., opererà a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. La revisione prezzi sarà operata, su istanza accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta dell'Impresa Appaltatrice, mediante un'istruttoria, predisposta dal Responsabile del Procedimento ed approvata dall'Amministrazione Universitaria secondo il proprio Regolamento.

Art. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre, l'Operatore Economico si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'ordinativo di pagamento deve riportare, il CIG (codice identificativo di gara) in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Operatore Economico.

L'Università risolverà il contratto qualora l'Operatore Economico non eseguirà le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. 21 - CONTROVERSIE

L'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di procedere alle spese in danno e a rischio e pericolo del contraente e/o di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui il contraente, venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni del presente documento. La competenza per eventuali controversie è il Foro di Venezia.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (*General Data Protection Regulation*), Regolamento (UE) n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura negoziata.

Art. 23 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE – CODICE ETICO – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente" e agli obblighi derivanti dal Codice ETICO (emanato con D.R., rep. 145/2018 del 10/01/2018) e dal Codice di comportamento del personale (emanato con D.R. n. 4703 del 26/05/2021) della stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto, reperibile al link Statuto e regolamenti (univr.it).

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione Veneto il 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico del Fornitore, ivi comprese le eventuali spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto.

Art. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC), con conseguente esecuzione della prestazione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione con cui la stazione appaltante dichiara che intende valersi della presente clausola in caso di:

- 3 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte dell'Università di Verona;
- atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti;
- dichiarazione di fallimento dell'appaltatore;
- cessione del contratto;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
- perdita dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- sub appalto non autorizzato.

La stazione appaltante potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall'art. 108 D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

Art. 26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento e i successivi rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento sono regolati da: le norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici per servizi e forniture, in particolare dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della Legge 120/2020 *di conversione del decreto semplificazioni 76/2020* e s.m.i.; le norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate; la normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente Capitolato.

Tale procedura di gara, di cui al Decreto Dirigenziale MUR del 05/07/2022, richiama le misure dei Piani nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) e i principi per la sostenibilità ambientale e per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del "Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e successivo art. 18 del Regolamento UE 241/2021 e della Circolare del MEF n. 33 del 13.10.2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)".

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione degli atti della procedura aperta, di norme a essa applicabili in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Fornitore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.